

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA ATTUATIVA  
DELL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E DELLA  
VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR), AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 14, COMMA 5, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246'**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

- a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
- b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
- c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
- d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000, e 21 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 1, comma 22-bis, che ha previsto l'istituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2006, con il quale è stato costituito il Comitato

interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 e 5 dicembre 2006, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007, con i quali è stata costituita l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, denominata "Unità";

Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007;

Vista la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge n. 246 del 2005;

Considerate le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Unità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del citato D.P.C.M 12 settembre 2006;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del ....;

ADOTTA  
il seguente regolamento

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) degli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, e i disegni di legge di iniziativa governativa.

ART. 2

(Organizzazione delle attività)

1. Ciascuna amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (di seguito "DAGL") le modalità organizzative prescelte per effettuare l'AIR e la VIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
2. Per gli atti normativi che coinvolgono più amministrazioni, gli uffici competenti possono concordare l'effettuazione in comune dell'AIR, prevedendo anche che specifiche fasi o attività istruttorie del processo di analisi siano realizzate da una delle amministrazioni. In questo caso resta ferma la responsabilità delle singole amministrazioni circa i contenuti e le conclusioni dell'AIR di relativa competenza.

ART. 3

1. (Metodi di analisi e modelli di AIR)

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di AIR.

2. In sede di prima applicazione, la relazione AIR è redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A.

#### ART. 4

(Svolgimento dell'istruttoria e fasi della consultazione)

1. La redazione della relazione AIR di cui all'articolo 5 è preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione dei soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione.
2. L'istruttoria si svolge, in particolare, in conformità ai seguenti criteri:
  - a) proporzionalità;
  - b) flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati;
  - c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata alla più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislativa.
3. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvio dell'iniziativa istruttoria per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui all'articolo 5, indicando uno o più referenti dell'attività.

#### ART. 5

(Contenuti della relazione AIR)

1. L'attività di predisposizione dei contenuti di uno schema di atto normativo soggetto ad AIR è documentata in un'apposita relazione allegata allo schema di atto normativo predisposto dall'amministrazione titolare dell'iniziativa. Nel caso di atti deliberati dal Consiglio dei Ministri, la relazione è redatta dall'amministrazione proponente.
2. La relazione AIR, predisposta in conformità ai modelli di cui all'articolo 3, dà conto delle attività svolte al fine di derivare gli elementi essenziali dell'istruttoria e dell'attività conoscitiva svolta, e in particolare dei seguenti aspetti:
  - a) l'analisi del contesto in cui si colloca l'iniziativa normativa, con la descrizione delle esigenze e dei problemi affrontati nonché degli obiettivi perseguiti;
  - b) l'analisi della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi programmatici definiti dal Governo;
  - c) la descrizione delle informazioni utilizzate per lo svolgimento dell'analisi;
  - d) l'indicazione delle consultazioni effettuate, ai sensi di quanto disposto dal comma 4;
  - e) l'analisi dell'opzione di non intervento ("opzione zero");
  - f) la descrizione di tutte le opzioni rilevanti di intervento, alternative a quella di non intervento;
  - g) l'analisi dell'opzione di intervento selezionata, con l'evidenziazione dei relativi vantaggi collettivi netti, l'analisi dei presupposti di natura giuridica, organizzativa, economico-sociale e l'indicazione puntuale degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico di imprese e cittadini, in accordo agli standard di misurazione previsti dallo *EU Standard Cost Model*, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007, relativa al Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, e al manuale

operativo allegato alle Linee guida sulla valutazione di impatto SEC (2005) 791 del 15 giugno 2005; ;

- h) la verifica della coerenza dell'incidenza della proposta regolatoria sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato;
  - i) la descrizione delle modalità previste per l'attuazione amministrativa dell'intervento di regolazione e per la sua effettiva conoscibilità e pubblicità;
  - l) la descrizione delle modalità del successivo monitoraggio dei suoi effetti e la previsione di eventuali meccanismi di revisione periodica.
3. In ogni caso, la relazione AIR deve indicare con chiarezza le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.
  4. La relazione AIR indica le modalità e i risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrive le ragioni per cui non si è proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate.
  5. La relazione AIR è soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per la relazione illustrativa e per la relazione tecnico-finanziaria che devono accompagnare l'atto normativo oggetto di analisi. L'amministrazione titolare dell'iniziativa normativa può prevedere forme ulteriori di pubblicità della relazione AIR, anche nel corso di svolgimento del procedimento di formazione dell'atto normativo e comunque assicura la massima pubblicità della relazione AIR, anche mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della amministrazione proponente.

#### ART. 6

##### (Presentazione della relazione AIR)

1. Le proposte di atti normativi sottoposti al Consiglio dei Ministri devono essere corredate dalla relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 7 e 8.
2. Il DAGL verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività svolte per l'AIR, e può richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti; esprime, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, le proprie valutazioni sulla relazione AIR.
3. Gli schemi degli atti normativi adottati dai singoli Ministri e dei provvedimenti normativi interministeriali devono essere corredate dalla relazione AIR, all'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato.
4. L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (di seguito "Unità") costituisce il supporto tecnico per le attività di cui al presente regolamento.

#### ART. 7

##### (Ipotesi di esclusione dell'AIR)

3. L'AIR non è obbligatoria per i seguenti atti normativi:
  - a) disegni di legge costituzionale;
  - b) disegni di legge finanziaria e di bilancio;
  - c) atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;
  - d) disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici.

## ART. 8

### (Casi di esenzione dall'AIR)

1. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata e sentita l'Unità, può consentire l'esenzione dall'AIR, in particolare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti, laddove comunque l'amministrazione interessata evidenzi che l'intervento di regolazione non ponga rischi maggiori rispetto alla situazione di non intervento.
2. L'esenzione dall'AIR può essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.
3. In ogni caso, la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
4. Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei casi di cui all'articolo 7, ove sia richiesto dalle Commissioni Parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione (di seguito "Comitato").

## Art. 9

### (Verifica di impatto della regolamentazione (VIR))

1. Il Comitato, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, individua i casi in cui la VIR è obbligatoria.
2. Ciascuna amministrazione può determinare ulteriori ipotesi di svolgimento della VIR, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. La VIR è svolta dall'amministrazione titolare del potere di iniziativa concernente l'atto normativo oggetto di verifica, in conformità alla disciplina dell'AIR, di cui agli articoli 2 e 3 e, se necessario, con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali. La verifica è documentata in apposita relazione (di seguito "relazione VIR"), inviata alla Presidenza del Consiglio, che ne cura la trasmissione al Parlamento.
4. Il DAGL, con il supporto tecnico dell'Unità, verifica l'adeguatezza della VIR e può richiedere integrazioni e chiarimenti.
5. In ogni caso, l'amministrazione che ha effettuato la VIR assicura la massima pubblicità della relazione VIR, anche mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della amministrazione proponente.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di VIR.

## ART. 10

### (Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR)

3. La relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, indica, partitamente:
  - a) il numero e i casi in cui l'AIR è stata effettuata;

- b) il numero e i casi di esclusione e di esenzione;
  - c) le ipotesi in cui l'AIR è stata integrata o rinnovata, su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;
  - d) il numero e i casi in cui la VIR è stata effettuata.
4. La relazione dà conto delle metodologie applicate con riguardo alla stima dei vantaggi e degli svantaggi, nonché con riferimento alle procedure di consultazione seguite e alle scelte organizzative adottate dalle singole amministrazioni, con riguardo ai costi relativi, e alle attività formative attuate.
  3. La relazione contiene, inoltre, gli opportuni riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR svolte dalle regioni e degli enti locali, dalle autorità indipendenti, dall'Unione europea, dalle organizzazioni internazionali e dagli ordinamenti esteri. La relazione indica le eventuali criticità delle procedure AIR e VIR eseguite a livello del governo nazionale e le possibili proposte migliorative. La relazione dà conto, infine, delle iniziative in materia di valutazione degli effetti preventivi e di verifica successiva degli atti normativi assunte in sede parlamentare.
  4. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione di cui all'articolo 2, per quanto di rispettiva competenza, fornisce al DAGL gli elementi informativi di cui ai commi 1, 2 e 3, inviando una relazione corredata dai documenti necessari. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.
  5. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il DAGL, sentita l'Unità, cura la predisposizione della relazione di cui al comma 1.

**Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

***Modello di relazione AIR***

**PREMESSA**

La relazione AIR è articolata in distinte Sezioni, che indicano:

- a. la sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate dall'amministrazione titolare dell'iniziativa normativa;
- b. i risultati dell'analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta.

**SEZIONE 1. IL CONTESTO.**

La sezione indica il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende soddisfare.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente, raccordata con le indicazioni espresse nella relazione ATN;
- B) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;
- C) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;
- D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;
- E) la descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo.
- F) la sintetica descrizione del contesto competitivo internazionale, con particolare riguardo ai paesi europei, al fine di evidenziare la posizione italiana e le possibili ripercussioni sulla capacità competitiva del paese.

**SEZIONE 2 - LA COERENZA PROGRAMMATICA DELL'INIZIATIVA.**

Avendo riferimento agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi, la sezione dà conto della coerenza dell'intervento con:

- A) le priorità del programma di Governo;
- B) gli altri atti generali, pianificatori e di indirizzo politico;
- C) gli altri (precedenti o in vista dell'attuazione) interventi di delegificazione e semplificazione, con particolare attenzione alla coerenza del provvedimento con la complessiva azione di semplificazione del Governo, avendo riguardo al "principio precauzionale".

**SEZIONE 3. LE INFORMAZIONI UTILIZZATE.**

La sezione indica le fonti informative utilizzate per l'analisi, con particolare riguardo alla sezione 1, specificando, in particolare, se si tratta di elementi elaborati dalla stessa amministrazione, oppure tratti da banche dati ufficiali, da informazioni statistiche ufficiali.

#### **SEZIONE 4. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.**

La sezione descrive le procedure di consultazione effettuate, indicando delle modalità seguite ed i soggetti consultati.

La sezione indica, eventualmente, le ragioni del mancato svolgimento delle consultazioni.

#### **SEZIONE 5. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento ("opzione zero"), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 2.

#### **SEZIONE 6. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.**

La sezione descrive le eventuali opzioni alternative di intervento regolatorio, diverse da quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi normative formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione, alla rilevanza e alla concreta attuabilità delle diverse opzioni presentate, al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

#### **SEZIONE 7. LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.**

La sezione descrive le ragioni dell'intervento regolatorio prescelto, indicando:

- A) il metodo di analisi applicato;
- B) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti;
- C) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli OI dovrà riferirsi allo *EU Standard Cost Model* – il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei di applicazione dello *Standard Cost Model*.
- D) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;
- E) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per attuazione, concernenti, fra l'altro:
  - la disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali;
  - le misure di politica economica suscettibili di avere un impatto sull'attuazione della norma prescelta;
  - gli aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione della norma prescelta;
  - le situazioni ambientali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta;
  - gli aspetti socio culturali suscettibili di incidere sull'effettiva attuazione della norma prescelta;



- le tecnologie utilizzabili suscettibili di incidere sull'attuazione della norma prescelta .

#### **SEZIONE 8. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.**

La Sezione dà conto della coerenza e compatibilità dell'intervento con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, anche utilizzando delle liste di controllo analitico volte a prevenire possibili e indesiderate distorsioni della concorrenza derivanti dall'intervento di regolazione. Tali liste devono perlomeno dare conto in modo puntuale a domande quali:

- La norma/regolazione limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso)?
- La norma/regolazione riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività)?
- La norma/regolazione riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive)?

La Sezione illustra anche l'incidenza dell'intervento regolatorio e la sua rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale.

#### **SEZIONE 9. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.**

La sezione descrive:

- A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;
- B) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;
- C) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;
- D) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione.